ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI

Art. 3

Ammissione agli appalti dello Stato e degli Enti pubblici

L'ammissione agli appalti dello Stato e degli Enti pubblici degli iscritti nell'Albo ha luogo senza bisogno di altre attestazioni oltre al certificato generale del casellario giudiziale per le persone per le quali esso e' richiesto dai successivi articoli 13 e 15 e, per le societa' commerciali, al certificato della cancelleria del tribunale di cui al successivo articolo 15, secondo comma. L'iscrizione nell'Albo, tuttavia, non preclude all'Amministrazione l'esercizio della facolta' di esclusione da ogni singola gara, di cui all'articolo 68, secondo comma, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Versione in vigore dal 17 marzo 1962, non più in vigore dal 19 marzo 1968 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori
Estremi	Legge 10 febbraio 1962, n. 57
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-nazionale-dei-costruttori/art-3-ammissione-agli-appalti-dello-stato-e-degli-enti-pubblici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it